



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE VENETO

composta dai Magistrati:

Marta **TONOLO** Presidente

Innocenza **ZAFFINA** Consigliere

Elisa **BORELLI** Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di conto, iscritto al n. **32346** del registro di segreteria, avente ad oggetto il conto giudiziale n. **70373**, reso da **BELLON Resy**, consegnatario degli stampati a rigoroso rendiconto (targhe di riconoscimento per veicoli) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza per l'esercizio 2020, depositato in data 4 maggio 2021;

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

Udito, all'udienza pubblica del 26 marzo 2025, tenutasi con l'assistenza del segretario dott. Marco Greggio, data per letta la relazione, il Vice Procuratore Generale Francesca Dimita, come da verbale;

FATTO

I. Con la relazione di irregolarità n. 501 del 7 ottobre 2024, il Magistrato istruttore chiedeva l'iscrizione a ruolo di udienza del conto n. **70373**, reso

	dall'agente contabile Bellon Resy, quale consegnatario delle targhe di	
	riconoscimento per veicoli a motore del Ministero delle Infrastrutture e dei	
	Trasporti - Ufficio della Motorizzazione civile di Vicenza, per l'esercizio	
	2020, avendo rilevato che:	
	- il conto, seppur munito del visto di regolarità amministrativo contabile, con	
	firma digitale, del Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di	
	Vicenza Massimo BARBIERO in data 21/04/2021, parificato da Luciano	
	Petrachin (individuato come responsabile del procedimento con	
	provvedimento del 17/02/2021) e corredato dell'attestazione di conformità	
	degli originali ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. n. 82/2005 a firma (digitale) del	
	Direttore della Sezione coordinata della Motorizzazione civile di Vicenza	
	Francesco Baldari in data 24/02/2021, risultava non datato;	
	- non era stata depositata, unitamente al conto, la relazione dell'organo di	
	controllo interno prevista dall'art. 139, co. 2, c.g.c. (il richiamo alla pronuncia	
	delle SS.RR. in sede consultiva della Corte dei conti n. 4/2020 era inconferente	
	e non idoneo a giustificare l'omissione di tale adempimento);	
	- non era chiaro il ruolo assunto dagli Sportelli Telematici dell'Automobilista	
	(STA) nella gestione in esame e, in particolare, se essi assumessero la veste di	
	subagenti, tenuti, a loro volta, alla resa del subconto (posizione assunta dalla	
	Sezione giurisdizionale per il Lazio) ovvero se agissero come coadiutori	
	(orientamento fatto proprio dalle Sezioni giurisdizionali per le regioni	
	Abruzzo – sent. n. 73/2019 - e Marche – sent. n. 42/2024);	
	- a prescindere dall'adesione all'uno o all'altro orientamento, il conto sarebbe	
	irregolare, in quanto, pur confluendovi i risultati della gestione degli STA, allo	
	stesso non risultava allegato alcun subconto e, nel secondo caso, dalle	

	scritture ivi contenute non si evinceva se la giacenza finale era data dalla	
	sommatoria delle giacenze di tutti gli STA e del magazzino della	
	Motorizzazione;	
	- sulla base delle risultanze del conto non era possibile distinguere le targhe	
	che di fatto erano custodite presso l'Ufficio della Motorizzazione da quelle	
	detenute dalle Agenzie, né desumere il codice identificativo di ogni targa	
	rimasta in magazzino, riconsegnata per radiazione o da distruggere.	
	II. Con memoria depositata in data 3 marzo 2025, l'agente contabile e il	
	Direttore dell'Ufficio della Motorizzazione Civile di Verona - Sezioni	
	Coordinate di Vicenza e Padova rappresentavano che:	
	- il conto inviato alla Corte, seppur privo della data, era atto valido in quanto	
	recava la firma olografa del consegnatario Bellon Resy (che ne riconosceva la	
	paternità) e la firma digitale del Dirigente dell'Ufficio dell'epoca, ing.	
	Francesco Baldari, apposta sul conto in data 24/02/2021 (il documento,	
	inoltre, costituiva un allegato della nota di trasmissione prot. n. 45066 del	
	25/02/2021 alla RTS del conto per il visto di regolarità amministrativo-	
	contabile);	
	- la dichiarazione, riportata in calce al conto (sottoscritta unitamente allo	
	stesso dal Direttore dell'Ufficio, quale soggetto terzo rispetto all'agente	
	contabile) e recante l'attestazione della regolarità formale del conto e della	
	corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili	
	dell'Ente, aveva le caratteristiche proprie della relazione di cui all'art. 139	
	c.g.c., anche per il fatto che lo stesso organo di controllo interno non avrebbe	
	avuto alcun margine di discrezionalità, trattandosi di un conto meramente	
	algebrico;	
	3	

- le Agenzia-STA erano qualificabili come soggetti incaricati/delegati degli Uffici della Motorizzazione che operavano per conto dell'Amministrazione e non erano, pertanto, tenuti alla resa del subconto per le seguenti ragioni:

- 1) ferma restando la responsabilità delle stesse nella custodia delle targhe, il funzionario della Motorizzazione, quale agente contabile, attraverso la consultazione del registro (inserito nel sistema informatico SIMOT che gestisce tutte le procedure di immatricolazione dei veicoli), era messo nelle condizioni di svolgere un controllo costante e puntuale sulla gestione di tutte le targhe (cedute, giacenti o rimanenti), comprese quelle in carico a ciascuna Agenzia-STA delegata;
- 2) la giacenza finale delle targhe era unica e teneva conto anche delle targhe custodite dagli studi di consulenza;
- 3) non si poteva pretendere che il conto recasse gli identificativi delle targhe rimaste in magazzino, radiate o distrutte, ossia di tutte le targhe "maneggiate" nell'anno di riferimento (ciò, oltre ad essere abnorme, non sarebbe stato conforme né alle indicazioni ministeriali né ai modelli utilizzati, in modo uniforme, dalle Motorizzazioni civili per la redazione dei conti, come risultava da una circolare adottata con il parere positivo della Corte dei conti, né tantomeno alla finalità del conto, che era quella di stabilire il valore complessivo delle targhe vendute e di quelle "in giacenza");
- 4) sebbene dal conto non fosse possibile distinguere le targhe di fatto custodite presso l'Ufficio della Motorizzazione da quelle detenute dalle Agenzie, tutte le assegnazioni di targhe in favore di queste ultime risultavano inserite nel registro informatico (aggiornato tramite l'utilizzo delle maschere "ALNZ" e "ALSA") e indicate nel verbale redatto ai sensi del d.P.R. n. 358/2000 dal

	consegnatario e dal rappresentante dall'Agenzia al momento della consegna	
	delle targhe (peraltro, in assenza di registrazione informatica al momento	
	dell'assegnazione delle targhe, le stesse erano inutilizzabili da parte	
	dell'Agenzia);	
	5) la gestione informatica delle assegnazioni e degli scarichi delle Agenzie	
	consentiva al consegnatario, in ogni momento, di avere contezza anche dei	
	singoli numeri di targa ancora in giacenza presso ciascuna Agenzia.	
	L'agente contabile chiedeva, infine, che, nella denegata ipotesi in cui la	
	Sezione avesse ritenuto necessari "aggiustamenti procedurali" in ordine alle	
	modalità di presentazione del conto, gli stessi, tenuto conto delle gravi carenze	
	di organico in cui versava l'Ufficio provinciale, fossero richiesti per i conti	
	futuri e non anche per le annualità pregresse.	
	IV. All'odierna udienza, presente l'agente contabile, il Pubblico Ministero ha	
	concluso come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione.	
	DIRITTO	
	1. Il presente giudizio ha ad oggetto l'esame del conto giudiziale presentato	
	dalla sig.ra Resy BELLON, quale consegnatario del Ministero delle	
	Infrastrutture e dei Trasporti - Motorizzazione Civile di Vicenza, incaricato	
	con decreto prot. n. 228324 del 28/10/2016 della gestione delle targhe di	
	riconoscimento per veicoli a motore per l'esercizio 2020.	
	2. In via preliminare, il Collegio ritiene che sussistano elementi sufficienti per	
	superare le contestazioni mosse dal Magistrato istruttore in ordine all'assenza	
	della data sul conto, anche in considerazione della produzione in giudizio della	
	nota prot. n. 45066 del 25/02/2021 di trasmissione del conto alla RTS per il	
	visto di regolarità amministrativo-contabile, da cui si desume che	
	5	

	evidentemente la presentazione del conto è avvenuta in data antecedente e,	
	quindi, entro i termini di legge.	
	3. Ciò posto, in ordine al rapporto tra il consegnatario e gli sportelli telematici	
	dell’automobilista (STA) – ovverossia i soggetti deputati alla materiale	
	consegna delle targhe a coloro che ne fanno richiesta - si è precisato che:	
	<i>“...trattandosi di “stampati a rigoroso rendiconto”, per espressa previsione</i>	
	<i>normativa, le targhe e gli altri documenti similari non possono essere</i>	
	<i>discaricati da una qualsivoglia gestione contabile fintanto che essi non siano</i>	
	<i>effettivamente utilizzati. È quindi necessario che, fino a quel momento, essi</i>	
	<i>siano mantenuti in carico ad un agente contabile, principale o secondario”</i>	
	(cfr. Cdc, Sez. Giur. Abruzzo, sent. n. 73/2019).	
	Tanto premesso, è indubitabile che gli STA siano in rapporto di servizio con	
	la pubblica amministrazione avendo concreta disponibilità materiale delle	
	targhe (e degli altri stampati a rigoroso rendiconto) e che, conseguentemente,	
	siano assoggettati alla giurisdizione contabile e ai canoni della responsabilità	
	amministrativo-contabile.	
	Va, tuttavia, ricostruito il quadro normativo di riferimento al fine di valutare	
	il ruolo in concreto assunto dagli STA nella gestione in esame e, in particolare,	
	di chiarire se essi assumano la veste di subagenti tenuti, a loro volta, alla resa	
	del conto giudiziale ovvero se agiscano come meri coadiutori dell’agente.	
	Orbene, come evidenziato dal Magistrato istruttore, il carico delle targhe è	
	unico ed è posto in capo alla Motorizzazione civile: si tratta, infatti, di beni	
	prodotti dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, concessionario in esclusiva	
	del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.	
	Tanto si desume, in particolare, dall’art. 101 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285,	

	a tenore del quale: <i>“La produzione e la distribuzione delle targhe dei veicoli</i>	
	<i>a motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato. Il Ministro dei</i>	
	<i>trasporti con proprio decreto, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze</i>	
	<i>e il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce il prezzo di vendita delle</i>	
	<i>targhe comprensivo del costo di produzione e di una quota di maggiorazione</i>	
	<i>da destinare esclusivamente alle attività previste dall’art. 208, comma 2. ...”.</i>	
	La cessione delle targhe avviene, invece, o attraverso la consegna diretta agli	
	sportelli della Motorizzazione o attraverso lo “sportello telematico	
	dell’automobilista” (STA), istituito dal d.P.R. 19 settembre 2000, n. 358. Tale	
	ultima modalità risponde all’esigenza di semplificare i procedimenti relativi	
	all’immatricolazione, alla reimmatricolazione, alla registrazione della	
	proprietà, ai passaggi di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei	
	rimorchi, in attesa della riforma del regime giuridico degli stessi e del	
	conseguente riordino amministrativo.	
	Il predetto regolamento disciplina, quindi, le procedure connesse	
	all’espletamento delle attività affidate allo STA, relative, fra l’altro, alla	
	consegna delle targhe, prevedendo, per quanto di rilievo in questa sede,	
	l’assegnazione allo STA da parte dell’Ufficio della Motorizzazione Civile	
	territorialmente competente, mediante l’utilizzo di apposite procedure	
	informatiche, di un quantitativo di targhe, di carte di circolazione e di etichette	
	autoadesive in bianco, sufficiente a coprire il fabbisogno mensile del	
	richiedente (art. 4, comma 3).	
	L’art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 358/2000 impone, quindi, alle imprese di	
	consulenza automobilistica e alle delegazioni dell’A.C.I. l’adozione di ogni	
	misura necessaria ad assicurare, con mezzi di sicurezza graduati in relazione	
	7	

	alla quantità di materiale da custodire per la gestione dello STA, la	
	conservazione e la custodia delle targhe, delle carte di circolazione, delle	
	etichette autoadesive e di ogni altro materiale ad esse assegnato per la gestione	
	dello STA, nonché l’annotazione in un apposito registro della presa in carico	
	e dell’utilizzo delle targhe, secondo le modalità indicate dal Ministero e	
	dall’ACI.	
	Lo STA, ricevuta la richiesta relativa ad una delle operazioni di cui al comma	
	1 dell’art. 4 (compresa, quindi la consegna delle targhe), <i>“accertata l’identità</i>	
	<i>del richiedente, verifica l’idoneità, la completezza e la conformità della</i>	
	<i>domanda e della documentazione presentate in conformità alle norme vigenti,</i>	
	<i>nonché il versamento delle imposte e dei diritti dovuti dal richiedente,</i>	
	<i>direttamente o per il tramite del collegamento al sistema informativo</i>	
	<i>dell’A.C.I., utilizzando le apposite procedure informatiche, provvede a</i>	
	<i>trasmettere le informazioni necessarie al Centro elaborazione dati del</i>	
	<i>Ministero. Le richieste non corredate dall’attestazione dell’avvenuto</i>	
	<i>pagamento delle imposte e degli importi dovuti o dal contestuale versamento</i>	
	<i>degli stessi non sono prese in considerazione”</i> (art. 4, comma 4).	
	L’elenco giornaliero dei documenti emessi dallo sportello (art. 5, comma 1)	
	<i>“corredato dalle richieste presentate dagli utenti, ciascuna contenente la</i>	
	<i>documentazione prevista, ivi compresa la fotocopia del documento di identità</i>	
	<i>del richiedente, e le attestazioni dei versamenti degli importi dovuti, è</i>	
	<i>consegnato al competente ufficio provinciale della motorizzazione, il quale</i>	
	<i>controlla che l’elenco corrisponda alla propria copia e, verificata la</i>	
	<i>regolarità delle domande e della documentazione, provvede a protocollarle e</i>	
	<i>ad archiviarle”</i> (art. 5, comma 2).	

	Alla luce di quanto sopra, quindi, ad avviso del Collegio, anche in forza delle	
	circolari vigenti e prodotte in giudizio dall'Amministrazione, gli STA sono	
	responsabili della presa in carico e della custodia delle targhe consegnate	
	direttamente all'utente finale a seguito dell'istruttoria svolta sulle richieste	
	pervenute, tanto da non potersi escludere la configurazione degli stessi come	
	sub-consegnatari, con conseguente applicazione dell'art. 192 del R.D. 12	
	maggio 1924, n. 827.	
	Assumono rilievo, al riguardo, gli obblighi che gravano sugli STA e in	
	particolare:	
	- la presa in carico e la registrazione delle targhe agli stessi assegnate dagli	
	uffici della Motorizzazione civile, nonché la predisposizione di ogni misura	
	necessaria alla conservazione e alla custodia delle stesse (art. 3);	
	- la rendicontazione periodica delle operazioni di consegna (art. 4);	
	- il rapporto diretto con l'utenza, attraverso la ricezione delle istanze, la	
	verifica dei presupposti e l'accertamento dell'intervenuto pagamento (art. 5).	
	Ad essi si aggiungono i profili di responsabilità connessi, da un lato, ad	
	eventuali ammanchi e/o deterioramenti, di cui gli STA rispondono all'Ufficio	
	della Motorizzazione civile, e, dall'altro, all'irregolare rilascio dei documenti	
	che comporta anche la sospensione dell'operatività dello sportello fino alla	
	decadenza dei provvedimenti adottati per consentirne l'apertura, con la	
	cessazione dello stesso (art. 6).	
	Ne consegue che, ad avviso del Collegio, gli STA devono essere qualificati	
	come agenti contabili secondari, o sub-agenti, tenuti alla resa di un proprio	
	conto giudiziale, da produrre a corredo del conto dell'agente contabile	
	principale (e, quindi, del funzionario della Motorizzazione civile individuato	
	9	

dovuto.

4. Non è, quindi, sufficiente che le informazioni relative alle targhe effettivamente detenute tanto dai singoli STA quanto dall'Ufficio della Motorizzazione civile siano in concreto desumibili, anche in tempo reale, attraverso la consultazione dell'apposito registro informatico, dovendo ciò necessariamente emergere dal conto giudiziale, che deve dare completa e adeguata rappresentazione dei risultati della gestione complessiva.

D'altronde, come correttamente evidenziato dal Magistrato istruttore, anche nel caso in cui questo Collegio avesse considerato gli STA alla stregua di semplici "incaricati fiduciari" del funzionario della Motorizzazione, il conto sarebbe risultato in ogni caso irregolare, non emergendo dalle scritture ivi riportate se la giacenza finale corrispondesse effettivamente alla sommatoria delle rimanenze presso gli STA e del magazzino dell'Ufficio della Motorizzazione.

Peraltro, anche la Sezione giurisdizionale per l'Abruzzo, nella pronuncia richiamata dall'Amministrazione (n. 73/2019), per quanto abbia fatto proprio l'orientamento secondo cui gli STA non paiono qualificabili come agenti contabili secondari, ha rimarcato la necessità che l'agente contabile dia puntuale dimostrazione dello stato delle targhe e degli altri stampati, avendo cura di indicare, in particolare, le giacenze presso gli STA e le operazioni effettuate per il tramite di essi.

5. Con riferimento, infine, alla mancata presentazione della relazione dell'organo di controllo interno ex art. 139 c.g.c., si ritiene che tale omissione non possa essere addebitata all'agente contabile, bensì all'Amministrazione, la quale è tenuta, per legge, a porre in essere tale adempimento.

	Sul contenuto della citata relazione, infine, il Collegio rileva che la stessa -	
	come da ordinanza n. 15/2023 di questa Sezione Giurisdizionale - “ <i>dovrebbe,</i>	
	<i>preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad</i>	
	<i>esempio: la regolarità formale del conto; la corrispondenza della</i>	
	<i>documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le</i>	
	<i>risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i</i>	
	<i>versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato</i>	
	<i>un’alterazione dell’assetto contabile con evidenza di eventuali elementi</i>	
	<i>significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione”.</i>	
	Non può pertanto, ritenersi che la sottoscrizione del conto targhe da parte del	
	Dirigente abbia potuto assolvere anche la funzione propria della relazione	
	dell’organo di controllo interno, trattandosi di adempimento specifico e	
	diverso dalla parificazione del conto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c..	
	6. Alla luce di quanto suesposto, pur in assenza di ammanchi, il conto non può	
	essere dichiarato regolare né l’agente può essere ammesso a discarico.	
	7. Quanto alle spese di giudizio, in assenza di statuizione di condanna, non è	
	luogo a provvedere sulle stesse.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.	
	32346 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente contabile	
	BELLON Resy in relazione al conto giudiziale n. 70373 , depositato in data 4	
	maggio 2021, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.	
	In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.	
	Così deciso in Venezia, nelle camere di consiglio del 26 marzo e del 18	
	12	

